

[Circolare n°502/C/2023: IMU: tutti i chiarimenti per gli immobili delle imprese di costruzioni e beni merce.](#)

12 Dicembre 2023

Quest'anno **scade il 18 dicembre** - il 16 cade di sabato - il termine per il pagamento della rata di saldo dell'IMU per il 2023, ad eccezione dei fabbricati "**beni merce**" delle imprese edili non locati, che sono esenti dall'imposta.

Per gli altri immobili delle imprese edili (aree, fabbricati in corso di costruzione/ristrutturazione, fabbricati strumentali, immobili patrimonio) l'IMU si applica con l'aliquota di base, fissata all'8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.

Per l'esenzione dall'IMU per il 2023 per i "**beni merce**" delle imprese edili, occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2024, a pena di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che il **Modello** di dichiarazione IMU, con le relative **Istruzioni**, è stato aggiornato con il D.M. 29 luglio 2022 e prevede specifiche indicazioni ai fini dell'esenzione IMU per i "**beni merce**" delle imprese edili.

In un approfondimento dell'ANCE un **breve riepilogo** delle informazioni necessarie al pagamento del saldo IMU 2023 per le imprese operanti nel settore delle costruzioni (*cf.* l'art.1, co.4-5 e 738-783, della legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020).

Allegati

[Circolare_n°502_C_2023](#)

[Apri](#)

Istruzioni

[Apri](#)

Modello

[Apri](#)

Breve_riepilogo

[Apri](#)